

DIRITTO D'IMPRESA, Diritto e reati societari

La riforma dei reati ambientali

di **Redazione**

Da tempo si attendeva che il Legislatore intervenisse per riorganizzare le disposizioni vigenti in **materia ambientale** ed in particolare che, alla luce delle note vicende che hanno suscitato clamore tra l'opinione pubblica, rivedesse le fattispecie incriminatrici penali in modo da garantire un'efficace risposta sanzionatoria, concretamente idonea a coprire le più disparate contingenze.

Nel corso degli ultimi anni sono, infatti, diversi i casi, riportati anche dalla cronaca, che hanno visto imprese coinvolte in **processi penali per aver causato danni all'ambiente ed alla pubblica incolumità**, in ragione dello svolgimento delle attività proprie in mancanza degli opportuni accorgimenti volti a prevenire la commissione di tali pregiudizi, il più delle volte irrimediabili *ex post*.

Così la riforma del **D.Lgs. 68/2015**, che sembra essere a tutti gli effetti l'epilogo di un percorso piuttosto travagliato, ha l'enorme pregio di aver introdotto il **Titolo VI bis nel codice penale**, appositamente dedicato ai "**Delitti contro l'ambiente**" ove vengono elencate le nuove fattispecie penali, che sono:

- inquinamento ambientale ([articolo 452-bisp.](#));
- disastro ambientale ([articolo 452-quaterp.](#));
- traffico ed abbandono di materiale ad alta radioattività ([articolo 452-sexiesp.](#));
- impedimento di controllo ([articolo 452-septies p.](#));
- omessa bonifica ([articolo 452-terdeciesp.](#)).

Si rileva inoltre che il Legislatore, sempre per assicurare l'effettività della normativa, ha da un lato previsto la **punibilità dei delitti di inquinamento e di disastro ambientale anche a titolo di colpa** ai sensi dell'[articolo 452-quinques c.p.](#), ma dall'altro lato ha introdotto talune **circostanze aggravanti**, idonee a determinare un aumento della pena base prefissata per ciascuna fattispecie, qualora i reati enunciati nel presente Titolo siano commessi **per mezzo di associazioni per delinquere** ex [articolo 416 c.p.](#) o associazioni di tipo mafioso anche straniere ([articolo 416 bis c.p.](#)).

Sino alla riforma del 2015, il sistema sanzionatorio predisposto a protezione delle fattispecie ambientali era per la maggior parte costituito dalle **contravvenzioni previste dal Codice sull'Ambiente (D.Lgs. 152/2006)**, costruite come specifici rimedi da applicarsi in caso di violazioni alla dettagliata normativa ambientale di diritto amministrativo riguardante la **gestione dei rifiuti**, il trattamento del suolo e del sottosuolo, delle acque e dell'aria.

Si avvertiva così la mancanza di una previsione a carattere generale in grado di sanzionare le ipotesi di evidente **compromissione o deterioramento dell'ecosistema** alle quali spesso si accompagna il verificarsi di gravi – ed il più delle volte irreparabili – danni alla pubblica incolumità.

Prima dell'intervento del Legislatore si è cercato di sopperire a tale mancanza ricorrendo alla figura del c.d. **disastro innominato** descritto nell'[articolo 434 c.p.](#) il quale punisce chiunque *“commette un fatto diretto a cagionare il crollo di una costruzione o di una parte di essa ovvero un altro disastro se dal fatto deriva pericolo per la pubblica incolumità”*.

Sulla scarna e poco definita formulazione dell'[articolo 434 c.p.](#) si sono innescate plurime discussioni sino alla [sentenza della Corte Costituzionale n. 327/2008](#) la quale, pur avendolo salvato da una pronuncia di incostituzionalità, non ha mancato di confermarne tutte le problematiche del caso evidenziate in sede di applicazione pratica; la Corte Costituzionale ha precisato infatti che la disposizione era stata configurata come norma di chiusura per i delitti contro l'incolumità e come una figura di reato di mero pericolo, non postulando il concreto verificarsi del danno all'integrità pubblica come presupposto integrativo della fattispecie penale ma costituendone una mera ipotesi aggravante.

Il **reato di disastro ambientale** ex [articolo 452 quater c.p.](#) rappresenta, quindi, un decisivo passo in avanti venendo a coprire la lacuna legislativa lasciata dall'[articolo 434 c.p.](#)

La nuova norma è stata formulata tenendo in considerazione il contenuto della citata sentenza della Consulta, nella parte in cui aveva evidenziato la **necessità di individuare una nozione unitaria di disastro**, nella quale dovevano ricorrere – contemporaneamente – due circostanze, ossia **la natura straordinaria dell'evento** (che deve essere atto a produrre effetti dannosi gravi, complessi ed estesi) e **il pericolo per la pubblica incolumità** che da esso deriva; tuttavia il legislatore, diversamente da quanto prospettato dalla Corte Costituzionale, ha disposto che le due circostanze possano ricorrere anche in via alternativa prevedendo che *“Costituiscono disastro ambientale **alternativamente**: 1) l'alterazione irreversibile dell'equilibrio di un ecosistema; 2) l'alterazione dell'equilibrio di un ecosistema la cui eliminazione risulti particolarmente onerosa e conseguibile solo con provvedimenti eccezionali; 3) l'offesa alla pubblica incolumità in ragione della rilevanza del fatto per l'estensione della compromissione o dei suoi effetti lesivi ovvero per il numero delle persone offese o esposte a pericolo”*, ipotesi quest'ultima ora elevata da circostanza aggravante a **presupposto integrativo del delitto**.

Articolo tratto da [“Euroconferencenews”](#)